

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 agosto 1949, n. 535.

Delega al Presidente della Repubblica per concedere amnistia e indulto per i reati elettorali nelle elezioni politiche del 18 aprile 1948.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti nelle disposizioni penali del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, sempre che la pena comminata non superi nel massimo la reclusione per anni cinque e la multa di lire ventimila.

Per gli stessi reati, per i quali non sia ammissibile l'amnistia, è delegato a concedere il condono della pena detentiva nei limiti di tre anni e della pena pecuniaria per lire ventimila.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

LEGGE 3 agosto 1949, n. 536.

Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense, approvata dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 2.

I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi

arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.

Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 febbraio 1949, n. 537.

Abrogazione dell'art. 18 del regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126, concernente il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126, sul funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 18 del regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126, sul funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — LOMBARDO

— VANONI — SEGNI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1949

Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 89. — CARLOMAGNO